

TRIBUNALE DI LECCE Segreteria Presidenza
16 NOV. 2020
PERVENUTO/DEPOSITATO Prof. N° 4356.U



Prov. l. n. 122/20

TRIBUNALE DI LECCE
PRESIDENZA

OGGETTO: Misure organizzative dell'attività giudiziaria sino al 31.1.2021 presso il Tribunale di Lecce volte a contrastare l'emergenza epidemiologica, adottate ai sensi dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n.18, conv. nella legge 24.4.20 n. 27, e successive modificazioni (art. 221 D.L. n. 34/20 e, da ultimo, art. 1, comma 3° lett. a) e b) D. L. 7.10.20 n. 125), nonché dei DD. LL. n. 137/20 e 149/20.
Cause civili di separazione e divorzio congiunto – Udienze e sicurezza - Attività giudiziaria penale.

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 83 commi D.L. 17 marzo 2020 n.18 e successive modificazioni, l'art. 221 D. L. n. 34/20, convertito nella Legge n. 77/20, nonché i DD. LL. n. 137/20 (art. 23) e 149/20 (art. 24);
Visti i pregressi provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente del Tribunale di Lecce, da intendersi qui come integralmente trascritti per la parte ancora applicabile;
Visti i pregressi provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente della Corte di Appello di Lecce e dal Procuratore Generale (da ultimo il decreto n. 92/20);
Viste le "line-guida agli Uffici giudiziari in materia di Covid-19", adottate dal CSM con delibera 4.11.20;
sentiti informalmente i Presidenti e i Coordinatori delle Sezioni civili e penali del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e il Dirigente Amministrativo del Tribunale;
Viste le note in data 9.11.2020 del Direttore della Casa Circondariale, con cui si chiede di limitare per quanto possibile ogni eventuale movimentazione di persone detenute per le aule di giustizia, disponendo la celebrazione dei processi in videoconferenza;
considerato che pur nella constatata efficacia delle misure organizzative sinora adottate per la prevenzione del rischio di contagio ed il contestuale svolgimento dell'attività giurisdizionale, l'attuale recrudescenza dell'emergenza epidemiologica suggerisce il ricorso, per quanto possibile, alla effettuazione di **processi da remoto**, segnatamente quando siano interessate **persone detenute**, e, in ogni caso impone, ancora una volta, la necessità di **evitare assembramenti** nella aule e nei corridoi dei Palazzi di giustizia, così da garantire il dovuto distanziamento interpersonale;

Visti, da ultimo, i propri provvedimenti in data 11.9.20, 19.10.20, 23.10.20 e 11.11.20, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;

Ritenuta comunque la necessità di un nuovo intervento, in parte ricognitivo, che, anche alla stregua delle linee-guida del C.S.M., disciplini lo svolgimento dell'attività giudiziaria con riferimento alle cause civili e ai processi penali di cui all'oggetto;

DISPONE

1 – Cause civili di separazione e divorzio.

L'art. 23, comma 6°, D. L. n. 137/20 dispone in ordine alle udienze civili in materia di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. e di divorzio congiunto ex art. 9 L. n. 898/1970, prevedendo la possibilità che l'udienza in presenza sia sostituita dal deposito telematico degli atti. Sul punto si rinvia a quanto già previsto dal **Protocollo d'intesa per la gestione di rapporti familiari**, intercorso fra Tribunale, Procura e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e sottoscritto il **6.11.2020**. Detto protocollo appare infatti del tutto coerente col citato dettato normativo e risolutivo delle problematiche sottese alla citata disposizione normativa.

2 – Udienze civili

Fermo quanto stabilito nel provvedimento presidenziale 11.9.20 circa la preferenza accordata al processo con trattazione scritta, con riferimento alle udienze in presenza i giudici fissano la trattazione delle causa ad orario prefissato per ciascuna causa, ovvero per fascia oraria, dentro la quale andrà trattato un numero di cause compatibili con la delimitazione oraria della "fascia" stessa.

Giudici, difensori e parti sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti.

Le udienze si tengono nelle aule e non negli uffici dei Giudici; i difensori e le parti accedono nell'aula in numero non superiore a quello stabilito per ciascuna aula dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Morciano.

Non è consentito che nella medesima aula siano tenute due udienze contestualmente.

Nei corridoi dei Palazzi di Giustizia è vietata ogni forma di assembramento. Chi per necessità vi sosta è tenuto ad indossare la mascherina e mantenersi a distanza di oltre un metro da ogni altra persona presente.

3 - Giudizi penali con rito direttissimo o nei confronti di persone detenute

Si richiama il contenuto del provvedimento in data 11.11.2020, a firma congiunta di questo Presidente e del Procuratore della Repubblica, con il quale è stata disposta la **proroga del protocollo d'intesa**

16.4.2020, disciplinante, in maniera estremamente dettagliata e puntuale, le **udienze di convalida davanti al GIP, quelle dei processi con rito direttissimo e quelle relative all'applicazione di misure di prevenzione** (queste ultime quando prevedano la necessità di disporre la traduzione degli imputati). L'art. 23, comma 4° del D.L. n. 137/20, prevede infatti che *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate” avvenga “ove possibile mediante videoconferenze o con collegamenti da remote individuate e regolati con Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informative e automatizzati del Ministero della Giustizia”, facendo applicazione, “in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 146-bis, commi 2, 4 e 5, disp. att. c.p.p.”.* Sotto tale profilo, il richiamato procollo d'intesa appare esaustivo con riferimento alle modalità di attuazione dei collegamenti in video-conferenza o da remoto.

4 – Giudizi penali con rito collegiale

Con riferimento ai processi da trattare **“in presenza”**, si richiama il contenuto dei pregressi provvedimenti presidenziali – segnatamente con riferimento al numero di persone che possono sostare all'interno dell'aula d'udienza, quale fissato nel documento redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - e si raccomanda che:

- Per ogni udienza sia fissato un numero di processi tale da scongiurare il pericolo di assembramenti, nelle aule e nei corridoi. A tal fine i processi dovranno necessariamente essere celebrati ad **orario prefissato** (ove non risulti già dal verbale dell'ultima udienza, l'orario dovrà essere stabilito dal Presidente del Collegio giudicante almeno tre giorni prima dell'udienza e comunicato dalla Cancelleria al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – che ne curerà la pubblicazione sul proprio sito – al P.M. e ai difensori delle parti private). L'udienza, di regola, non potrà protarsi oltre le ore 16,30;
- Le udienze si terranno a porte chiuse e con la sola presenza della parti interessate, ai sensi dell'art. 472, comma 3°, c.p.p., e della stampa per garantirne, ove prevista, la pubblicità.
- Ove risulti fissato un numero di processi tale da non consentire il rispetto di dette condizioni, il Presidente del Collegio giudicante curerà che siano celebrati quelli considerati a trattazione prioritaria, secondo il seguente **ordine di priorità**:
 - **Procedimenti nei quali risultino applicate misure cautelari personali o reali** (queste ultime solo quando comportino rilevanti spese per l'Erario o risultino eccessivamente gravose per le parti private);
 - **Processi prossimi alla prescrizione** (tre anni per i delitti, 18 mesi per le contravvenzioni);
 - **Processi per reati contro la famiglia o nei confronti delle c.d. “fasce deboli”;**
 - **Processi fissati in udienza-filtro o per la sola discussione;**

- **Altri processi a trattazione prioritaria ex art. 132-bis disp. att. c.p.p. o quale stabilita dalle Tabelle del Tribunale di Lecce;**
- **Altri processi in cui risulti fissata istruttoria.**
- Nei processi nei quali risulti fissata **attività istruttoria**, ferma l'osservanza dei criteri di cui sopra, il Presidente del Collegio curerà che venga citato e/o esaminato un numero di testi tale da consentire, per quanto possibile, **il rispetto dell'orario d'udienza**, evitando "sconfinamenti" nell'orario fissato per la trattazione del processo successivo;
- Ove il Presidente del Collegio accerti che alcuni dei processi fissati non possano essere celebrati, ne dispone d'ufficio il rinvio, mandando alla Cancelleria di avvisare P.M. e difensori (anche per l'eventuale contro citazione dei testi).
- È rimesso alla valutazione del singolo giudice, collegiale o monocratico (v. infra), individuare l'udienza di rinvio (di regola alla prima udienza libera, ovvero, se tale udienza è lontana nel tempo ed il processo merita di essere trattato in tempi ravvicinati, anche ad udienza più breve, se del caso in sostituzione di altro processo già fissato che non presenti tali caratteristiche e che sarà rinviato ad udienza successiva).

5 – Giudizi penali con rito monocratico

Valgono le stesse regole fissate per i giudizi con rito collegiale.

Nelle **udienze-filtro**, tendenzialmente, non possono essere trattati più di 30 processi, da scaglionare in rigide fasce orarie, ciascuna delle quali non superiore a 30 minuti. Entro tale fascia oraria sarà fissato un numero di processi tale da consentire l'espletto delle attività preliminari e l'ammissione dei mezzi di prova, evitando "sconfinamenti" nella fascia successiva.

I processi fissati in eccesso (oltre 30), ovvero i processi in cui risulti tratto a giudizio un numero rilevante di imputati o figure un numero rilevante di parti civili o persone offese, **comunque superiore alla capienza delle aule quale stabilita dal R.S.P.P.**, saranno **rinviati d'ufficio** per gli stessi incombenti, nel rispetto dei criteri di priorità sopra indicati.

6 – Giudizi innanzi al Giudice di Pace

Valgono, in quanto applicabili, le regole innanzi richiamate e quelle fissate in precedenti provvedimenti presidenziali o protocolli.

Al fine di evitare assembramenti e garantire il necessario distanziamento sociale, ogni Giudice è tenuto alla riorganizzazione delle proprie udienze, facendo uno screening preventivo dei processi da

trattare alla stregua delle regole di cui sopra, fissando tassativamente l'orario di chiamata ovvero, ove la trattazione richieda pochi minuti, fasce orarie ristrette, non superiori a 30 minuti, curando di evitare comunque "sconfinamenti" nell'orario o nella fascia successivi.

Anche se può sembrare pleonastico, si rappresenta che i processi si celebrano **solo** all'interno dell'aula d'udienza.

7 – Sospensione dei processi penali

Secondo il disposto di cui all'art. 24 D. L. n. 149/20 sono **sospesi** i giudizi penali in cui le parti, i loro difensori o i testimoni siano assenti e l'assenza sia "*giustificata dalla restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*". In tal caso il differimento non può superare il termine di 60 gg. dopo la prevedibile cessazione delle restrizioni. Durante il periodo di sospensione resta sospeso anche il termine di prescrizione.

8 – Termine di durata delle disposizioni emergenziali

L'art. 23, 1° comma, rinvia *per relationem* ad altri testi di legge, peccando di chiarezza in ordine alla **durata della normativa emergenziale** (e dei provvedimenti Presidenziali che ne conseguono). Secondo taluni commentatori, infatti, il termine di scadenza sarebbe quello del 31.12.2020, dettato dall'art. 1 D.L. n. 125/20; secondo altri, invece, il termine di scadenza sarebbe il 31.1.2021 e coinciderebbe con quello che è, al momento, il termine di scadenza fissato dal Governo per l'emergenza determinata dalla pandemia in atto. In tale senso si esprime anche il C.S.M. nelle linee guida 4.11.2020 e tale pare essere l'interpretazione più corretta anche perchè coerente con la finalità di tutta la normativa, primaria e secondaria, in materia. Dunque, termine finale di scadenza anche del presente provvedimento è quello del 31.1.2021.

Si comunichi.

Lecce, 16.11.2020

Il Presidente

(dott. Roberto Tanisi)

